



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERRINO e LIRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo dell'emendamento	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della XVIII Legislatura, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali italiano e il Primo Ministro del Principato di Monaco, firmarono, in data 10 Maggio 2021, un accordo bilaterale sull'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, relativo all'introduzione del telelavoro per i lavoratori subordinati, o assimilati ai subordinati, residenti in uno dei due Paesi contraenti. L'intensificazione dell'uso del telelavoro dovrebbe consentire la creazione di numerosi posti di lavoro nei prossimi anni nonché a favorire l'alleggerimento del traffico stradale, contribuendo in tal modo anche alla sostenibilità ambientale. I lavoratori che operano per il telelavoro dovrebbero avere un miglioramento della qualità di vita (riduzione del tempo necessario ai trasporti; conciliazione tra le esigenze degli impegni professionali e quelli privati).

Il 23 dicembre 2021, durante il Governo Draghi I, fu presentato al Senato il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021» (atto Senato n. 2485). Il provvedimento fu calendarizzato in Commissione affari esteri l'8 marzo 2022 e i contenuti furono illustrati in tale giorno. Non vi furono ulteriori trattazioni in sede referente. In sede consultiva, la Commissione lavoro espresse in data 15 marzo 2022 parere favorevole al provvedimento. Precedentemente alla presentazione del disegno di legge del Governo, vi è stata un'iniziativa parlamentare, con la

presentazione il 10 settembre 2021, di un progetto di legge di analoga finalità - atto Camera n. 3280.

La Convenzione generale di sicurezza sociale, entrata in vigore nell'ottobre 1985, consente ai cittadini di uno dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo Paese, delle disposizioni relative, fra le altre, all'organizzazione dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte, all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e al regime delle prestazioni familiari.

Nell'ottobre dello stesso anno è entrato in vigore anche l'Accordo amministrativo complementare, siglato anch'esso nel febbraio 1982, che regola le modalità di applicazione della Convenzione ed individua le autorità amministrative competenti, in ciascuno dei due Stati parte, alla gestione della stessa. Per l'Italia, le Autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, sono individuate nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), nell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e nelle unità sanitarie locali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli e non prevede oneri a carico della finanza pubblica. L'Emendamento, invece, è costituito da 6 articoli e modifica la Convenzione in oggetto al fine di discipli-

nare il telelavoro svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato, in ragione di quanto espressamente richiesto dall'ordinamento monegasco in materia. La Convenzione, al momento, prevede in via generale, salvo le eccezioni già previste dal paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione stessa, il principio dell'applicabilità della legislazione del Paese del luogo di lavoro per i lavoratori cittadini di uno dei due Stati contraenti e occupati nel territorio dell'altro Stato.

La proposta emendativa reca una ulteriore eccezione a tale principio generale, introducendo l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro o a distanza nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il cui domicilio sia fissato nel territorio dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale continui a svolgersi nei locali del datore di lavoro stesso (articolo 1). I successivi articoli dell'Emendamento dispongono in merito alle verifiche da parte delle Autorità competenti del rispetto delle condizioni previste dal testo convenzionale (articolo 2), stabilendo altresì che le nuove norme siano attuate ai sensi delle legislazioni italiana e monegasca, oltre che del diritto internazionale ed euro-

peo per quanto applicabili (articolo 3) e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei Paesi contraenti (articolo 4). Da ultimo, l'emendamento individua le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative della nuova disciplina (articolo 5) e i termini per la sua entrata in vigore (articolo 6).

L'Accordo rappresenta un elemento favorevole per entrambi gli Stati contraenti: al Principato di Monaco consente lo sviluppo delle attività delle imprese, all'Italia è di stimolo per nuove possibilità d'impiego nel Principato in favore dei residenti frontalieri. La firma dell'Accordo, che costituisce un significativo passo avanti per l'Italia ed il Principato, ha richiesto oltre cinque anni di interlocuzioni, in un contesto economico reso più difficile dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha però portato con successo alla generalizzazione del telelavoro, per molte aziende del Principato, a beneficio anche dei dipendenti residenti in Italia. Viene definito che cosa si intende per telelavoro e stabilito il principio secondo il quale i telelavoratori residenti in Italia potranno essere soggetti alla legislazione sociale monegasca, durante tutto il periodo della loro attività come telelavoratori per conto di un'impresa presente sul territorio del Principato e viceversa.

L'Emendamento non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO DELL'EMENDAMENTO

EMENDAMENTO N. 1
alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982

La Repubblica Italiana, da un lato,

il Principato di Monaco, dall'altro,

Desiderosi di assicurare l'aggiornamento delle disposizioni della Convenzione generale di sicurezza sociale che li lega e considerando l'emergere di nuove forme di lavoro,

Convengono le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982 è integrato con un capoverso f) del seguente tenore:

f) I lavoratori subordinati o assimilati ai subordinati, residenti nel territorio di uno dei due Paesi contraenti che esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il domicilio sia fissato in uno dei due Paesi contraenti, un'attività in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente, sono assoggettati alla legislazione del Paese contraente nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede sociale o il suo domicilio, a condizione di effettuare almeno un terzo del loro orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro »

Articolo 2

Le autorità competenti verificano il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1 del presente Emendamento.

Esse convengono di procedere ad una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite nella Convenzione del 12 febbraio 1982 dal presente Emendamento, trascorsi 3 anni dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3


Il presente Emendamento sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 4

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Emendamento saranno sostenute dai Paesi contraenti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi.

Articolo 5

Qualsiasi controversia nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Emendamento sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi contraenti.

P 

Articolo 6

Il presente Emendamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle due notifiche con cui i Paesi contraenti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Emendamento.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Emendamento.

Fatto a Monaco, il 10 maggio 2021

in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana,

Per il Principato di Monaco,

Andrea ORLANDO
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali



Pierre DARTOUT
Ministro di Stato

€ 1,00